

R.G. .../2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione**

La Corte D'Appello di Milano, Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione, in persona dei magistrati:

Dott.	Fabio Laurenzi	Presidente
Dott.ssa	Anna Maria Pizzi	Consigliere rel.
Dott.ssa	Maria Vicidomini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado avverso la sentenza N. .../2020 resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data..., pubblicata il..., in decisione del procedimento ex art. 250 c.c. R.G. 1578/2020 VG – notificata il 2.10.2020 promossa nell'interesse del minore Tizietto (nato il...)

DA

MEVIO (C.F. ...nato in data ...a ...(VA), assistito e difeso dall'Avv. ...VIA ...ove ha eletto domicilio come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

TIZIA (C.F....) nata in data ...a ...(VA), assistito e difeso dall'Avv...., 24 C/O AVV. ...ove ha eletto domicilio come da procura in atti

APPELLATO

CAIA CURATORE SPECIALE DEL MINORE TIZIETTO nato a Busto Arsizio il..., assistito e difeso dall'Avv. CAIA con studio in Busto Arsizio via ...

intervenuto

Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE

CONCLUSIONI: per parte appellante:

in parziale riforma della sentenza n. .../2020 emessa dal tribunale di Busto Arsizio in decisione del giudizio R.G. .../2020 V.G.:

- a) pronunciare sentenza che, tenendo luogo del consenso mancante e della mancata opposizione della madre, ordini, ai sensi dell'art. 250 u.c. cod. civ. all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Busto Arsizio di procedere all'annotazione del riconoscimento della paternità di Mevio nei confronti del minore Tizietto, nato a ...il ...da Tizia.
- b) ai sensi dell'art. 262, 2° comma cod. civ. sostituire il cognome ...a quello materno....
- b1) in via Subordinata, aggiungere il cognome ...a quello materno..., antepoendolo a questo con il risultato....
- c) affidare il minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
- d) disporre modalità di frequentazione padre/figlio aderenti a quelle proposte dai genitori, con i correttivi da questi stessi richiesti essendo trascorso il termine del 15 settembre da entrambi indicato per le eventuali modifiche al regime delle visite.
- e) porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento del figlio minore non superiore ad euro 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello della pronuncia giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di appello di Milano.
- f) compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ponendo gli oneri del curatore speciale a carico dell'erario o, in subordine, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

CONCLUSIONI per parte appellata:

-respinta ogni eccezione e domanda avanzata dall'appellante anche in via istruttoria, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. .../2020 del Tribunale di Busto Arsizio tra le parti in causa con ogni statuizione ivi contenuta. Spese di primo e secondo grado rifuse, fatta salva l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

CONCLUSIONI per il curatore

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano respingere siccome infondati in fatto ed in diritto i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. .../2020 e per l'effetto confermare integralmente la richiamata sentenza de qua impugnata. Con ogni ulteriore statuizione in punto di liquidazione di compenso professionale in favore del curatore speciale del minore per il giudizio di gravame nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà in via equitativa di liquidare.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 8/2020 il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito:
"1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 250 C.C.;
- 2) dispone l'affidamento condiviso di Tizietto con il suo collocamento prevalente presso la madre, assegnando ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio il compito sia di determinare le modalità e tempistiche degli incontri tra il Mevio e Tizietto, previa acquisizione dell'esito dell'esame del capello presso il Sert a cui il ricorrente dovrà sottoporsi entro il 14/08/2020, sia di monitorare il nucleo familiare, relazionando ogni sei mesi (salva urgenza) il Giudice Tutelare per consentire l'espletamento della sua

attività di vigilanza e segnalando al Curatore Speciale del minore eventuali fatti di rilievo suscettibili di creare pregiudizio a Tizietto;

3) pone a carico del ricorrente un concorso al mantenimento del minore di € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, nonché oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano con decorrenza dalla data di nascita del bambino, ad eccezione dei mesi di cassa integrazione, in cui il contributo sarà ridotto a € 200 e con onere di trasmissione alla controparte della busta paga;

4) dispone che il minore assuma il cognome ...da aggiungere al cognome materno in posizione ad esso postposta;

5) prende atto che sulla questione della circoncisione le parti concordano che la scelta sia rimessa al figlio una volta raggiunta la maggiore età;

6) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dal Curatore Speciale nell'importo di € 1.113, oltre gli accessori di legge;

7) condanna il ricorrente a sostenere le spese processuali della resistente nell'importo di € 556,50, oltre gli accessori di legge, con il pagamento diretto in favore dello Stato, con la precisazione che in caso di mancata conferma dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato verranno automaticamente meno sia la diminuzione dei compensi, sia l'ordine di versamento all'Erario;

8) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio, al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ed ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio.”

2. Con ricorso 9.10.20 notificato in data 12.3.21 l'appellante censura la decisione in relazione ai seguenti capi:

- a. il Capo 1) La cessazione della materia del contendere
- b. il Capo 2) L'incarico ai Servizi Sociali di regolamentazione dei rapporti tra il minore ed il padre e di monitoraggio del nucleo
- c. il Capo 3) Il mantenimento del minore
- d. il Capo 4) Il cognome del minore
- e. il Capo 6) La nomina del Curatore Speciale del Minore
- f. il Capo 7) Le spese del giudizio

3. Con comparsa in data 18.6.21 si è costituita la appellata resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto

4. Con comparsa 21.6.21 si è costituito il curatore del minore chiedendo il rigetto della impugnazione

5. All'udienza del 22.9.21 la Corte rilevato che l'appellante non aveva ancora provveduto al riconoscimento del minore, ferma ogni ulteriore questione in ordine alla legittimazione del Mevio, ha fissato un termine per l'adempimento in discussione da documentare mediante deposito in pct e sospeso gli incontri presso lo Spazio Neutro. All'udienza del 24.3.22, sulla scorta della documentazione prodotta da cui risulta, tra l'altro, che il padre ha riconosciuto il minore in data 29.10.21 (all. 4), sulle conclusioni delle parti la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

L'appello è infondato per le ragioni di seguito espresse.

I. QUANTO ALLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

È infondato il primo motivo con cui l'appellante contesta la declaratoria cessazione materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 250 c.c. Infatti, nel corso del procedimento è intervenuto il riconoscimento paterno rispetto al quale non vi è stata opposizione della madre (bensì soltanto un ritardo nel manifestare il proprio consenso che ben si spiega, come ampiamente illustrato in causa, con le difficoltà connesse alla emergenza epidemiologica) sicché del tutto condivisibile è la affermazione del primo giudice sul punto. Il motivo è infondato e va quindi respinto.

II. QUANTO ALL’AFFIDO ED AL COLLOCAMENTO DEL MINORE

È infondato il motivo con cui l'appellante contesta la decisione che ha previsto affidamento condiviso del minore, Tizietto (nato il...), riconosciuto dalla madre in data 7.1.20), il suo collocamento prevalente presso la madre sotto il profilo che attiene alla assegnazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti della regolamentazione degli incontri tra il minore ed il padre con incarico di monitoraggio del nucleo familiare. Il Tribunale si è determinato nei termini indicati in sentenza coinvolgendo i Servizi Sociali dopo aver preso atto della palese conflittualità tra il padre, odierno ricorrente, e la famiglia di origine della madre presso la quale il piccolo Tizietto vive. Il curatore ha riscontrato la necessità di un “accompagnamento” dei genitori in merito ai loro rapporti per la gestione del figlio, incontri, visite e frequentazioni. La determinazione assunta dal giudice di prime cure lungi dall’essere censurabile appare giustificata dalla necessità di adottare le cautele necessarie affinché attraverso il coordinamento e supporto che i Servizi Sociali possono fornire agli incontri tra il padre ed il minore Tizietto con coinvolgimento della madre, entrambi i genitori siano sostenuti nell’esercizio delle funzioni genitoriali a tutela dell’esclusivo interesse del minore.¹ Va quindi mantenuto l’incarico ai Servizi Sociali

¹ nel mese di *Febbraio 2021*, si è provveduto ad effettuare colloqui di monitoraggio con il Sig. Mevio e la Sig.ra Tizia, è stato definito un calendario settimanale di incontri padre-figlio in base ai turni lavorati dei genitori e si è mantenuto un confronto costante con la Curatrice del piccolo Tizietto in merito all’andamento degli stessi. Il Sig. Mevio ha effettuato un esame del capello in data 15.02.2021, il cui esito era negativo; inizialmente sono stati definiti con i genitori due momenti settimanali da un’ora e mezza presso il domicilio della Sig.ra Tizia, è stato scelto tale luogo di incontro in quanto ci si è dovuti attenere alla zona arancione per la situazione di emergenza sanitaria Covid19; successivamente, appena la situazione l’ha concesso, il luogo dell’incontro si è alternato tra il domicilio della signora ed un parco giochi vicino casa, dove Tizietto ha potuto stare all’aperto insieme al padre.

Gli incontri si sono svolti dal mese di *Marzo* al mese di *Giugno* (due volte a settimana quando possibile) ma a causa di diverse problematiche (es. Tizietto non è stato bene, la sorella della signora è stata messa in quarantena fiduciaria per la scuola, impegni della madre o del padre – in merito la Sig.ra Tizia afferma “arrivava in ritardo sempre o se ne andava prima”) i genitori non sono riusciti a mantenere una frequenza stabile e costante, necessaria alla promozione del rapporto padre – figlio. Sin da subito si sono verificate difficoltà organizzative, dovute principalmente agli orari di lavoro dei genitori, e problematiche relazionali tra il Sig. Mevio e la Sig.ra Tizia, ovvero, il padre riferiva che “lei non mi lascia giocare con il bambino, mi sta sempre addosso, ci sono sempre sua sorella o il padre che distraggono Tizietto” mentre la madre affermava “mi critica come madre e mi risponde male, non rispetta me o le regole che do al bambino”. Nel mese di *Giugno* si è riflettuto coi genitori sulla possibilità di un ampliamento degli incontri, sono state fissate tre date in settimana ma le

perché monitorino il nucleo e regolamentino il calendario e le modalità delle visite dal minore con il genitore non collocatario.

III. QUANTO ALLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ GENITORIALE DEL PADRE

È infondato il motivo con cui l'appellante contesta la decisione sotto il profilo relativo all'accoglimento della richiesta istruttoria che il primo giudice ha rivolto al padre perché

stesse non hanno avuto luogo poiché al primo momento individuato i genitori parrebbero aver avuto una forte discussione al parco giochi. Rispetto a tale episodio, le versioni dei due genitori parrebbero essere opposte sul tema del conflitto; infatti la Sig.ra Tizia riporta "ci siamo trovati davanti all'asilo, lui non poteva entrare per disposizioni Covid ed è entrato lo stesso, non siamo andati al parchetto vicino alla scuola perché ho saputo che ci sono gli spacciatori; arrivati all'altro parchetto lui in malo modo mi diceva di andarmene e mi ha spostato il braccio dicendomi ridi ridi che ti porto via il bambino, ho detto che se continuava così me ne sarei andata, visto che ha proseguito mi sono messa in macchina mentre lui urlava e ho chiamato il compagno di mia madre, è arrivato, ha cercato di calmarlo, quando è andato via ho dovuto allattare il bambino e poi è finito l'incontro", mentre il Sig. Mevio afferma "non mi voleva far entrare all'asilo, una volta usciti è praticamente partita con la macchina dicendo che saremmo andati ad un altro parco, arrivati lì continuava a starmi fisicamente addosso, gentilmente le ho chiesto di allontanarsi un pochino e lei ha iniziato ad urlare davanti a tutti minacciandomi di portare via Tizietto e dicendomi che io sono solo un donatore di sperma, si è chiusa in auto, è arrivato il compagno di sua madre, quando è andato via ha iniziato ad allattare e poi mi ha detto che l'incontro finiva lì." In seguito a questo episodio non si è riusciti a trovare un accordo tra i due genitori per definire una calendarizzazione autonoma degli incontri padre – figlio; pertanto in una riflessione approfondita con l'Avvocato Ponti, Curatrice del minore, e con i genitori si è provveduto ad attivare un percorso di Spazio Neutro, con la previsione in un incontro settimanale della durata di un'ora e mezza; gli stessi hanno aderito a tale intervento portando entrambi al servizio la motivazione "è necessaria una terza persona che osservi e controlli lui/lei". Nel mese di Luglio si è provveduto ad effettuare due momenti di presentazione dell'educatrice, individuata per l'intervento di Spazio Neutro, con il Sig. Mevio e con la Sig.ra Tizia e Tizietto; inoltre si è svolto un primo incontro padre-figlio in data 6.08. A tale incontro, dal riportato dell'operatrice, la madre parrebbe aver portato diverse preoccupazioni riguardo la presenza della figura paterna nel quotidiano del bambino, mentre il Sig. Mevio parrebbe aver mostrato un'iniziale difficoltà nel rapportarsi con Tizietto ("lui giocava e il padre guardava") ma grazie al supporto dell'educatrice parrebbe essersi attivato per interagire con il figlio in maniera adeguata. Successivamente, a causa della chiusura del Servizio e delle ferie dei due genitori, la ripresa degli incontri è avvenuta dal mese di Settembre. Coi due genitori si è concordata, inoltre, l'ipotesi di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità separato; la Sig.ra Tizia aveva già una presa in carico precedente presso il Consultorio Familiare di "Fondazione Betania", pertanto si è convenuto di riprendere presso lo stesso servizio al fine di definire strategie maggiormente funzionali di comunicazione, e di gestione del rapporto, con il Sig. Mevio; per quanto riguarda il padre, il quale non ha ancora riconosciuto Tizietto poiché la madre non ha fino ad oggi acconsentito (la Sig.ra Tizia riporta "lui non mi aiuta con Tizietto, faccio tutto io anche economicamente, deve imparare ad essere padre in tutto non quando se lo ricorda"), si sta valutando l'ipotesi di una presa in carico successiva al fine di rafforzare la sua figura genitoriale sia agli occhi di Tizietto sia, e soprattutto, a quelli della Sig.ra Tizia, la quale riporta "se devo farglielo incontrare per forza va bene ma sono dell'idea che se lui non ci fosse la mia vita e quella di Tizietto sarebbero migliori." Per i motivi di cui sopra è intenzione del Servizio scrivente proseguire con il monitoraggio sul nucleo familiare sia attraverso colloqui con il Sig. Mevio e con la Sig.ra Tizia, sia attraverso equipe di aggiornamento e confronto con la Curatrice; procedere con l'intervento di Spazio Neutro al fine di concedere a Tizietto di godere di momenti sereni con il padre, e di permettere a quest'ultimo di sperimentarsi e mettersi in gioco nel proprio ruolo genitoriale. Inoltre si valuterà in maniera più approfondita e concreta, insieme ai genitori ed alla Curatrice, la possibilità del supporto alla genitorialità per entrambi al fine di individuare strategie e modalità

questi si sottoponesse all'esame del capello presso il Sert sulla scorta delle problematiche riferite dalla madre in punto di assunzione da parte del Biko di sostanze (superalcolici e stupefacenti). Pertanto, ad avviso della Corte del tutto responsabilmente il primo giudice ha ritenuto disporre un approfondimento che appariva giustificato nell'ambito dell'indagine che gli era demandata in ordine alla capacità genitoriale del padre. In ogni caso (cfr relazione dei Servizi del 9.9.21) in data 15.2.21 il padre ha effettuato l'esame prescritto con esito negativo, pertanto, la questione è allo stato superata.

IV QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE

È infondato il motivo con cui l'appellante contesta la decisione sotto il profilo concorso mantenimento del minore a carico del ricorrente. Lamenta l'appellante che la somma di euro 300 sarebbe "*avulsa dal contesto personale e familiare del bambino, rivelandosi eccessiva, ingiustificata rispetto ai suoi bisogni*", che importo congruo sarebbe la somma di € 100,00 mensili che il padre, di propria iniziativa, ha deciso di versare. (8/01/21 € 100,00; 8/02/21 € 100,00; -8/03/21 € 100,00; -9/04/21 € 100,00; -7/05/21 € 150,00 per ben € 550,00 per tutto l'anno 2021). Sul piano generale la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c.. La relativa obbligazione si collega, come è noto, allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi natura dichiarativa alla sentenza, sul rilievo che lo status di figlio è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass. 2010/n. 22506; Cass. 2007/n. 26575; Cass. n. 2006/n. 15756). In definitiva, come sostenuto anche in dottrina, il rapporto di filiazione scaturisce dal fatto stesso della procreazione, sicché la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta solo un accertamento dello status di figlio, attributivo della titolarità formale di un preesistente rapporto di filiazione. Come è noto ex art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento dei figli "in misura proporzionale al proprio reddito"; in ottemperanza al dettato degli artt. 147 e 148 c.c., convivendo il figlio stabilmente con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter e 337 septies c.c., il padre, non convivente, è tenuto a corrispondere un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio. L'appellante ha documentato (cfr. docc 27,28. buste paga dicembre 2021 e gennaio 2022) un netto mensile di euro 1215,00. La appellata per contro ha dichiarato nel 2019 redditi per euro 14.852 cui vanno detratte imposte lorde per euro (2.163 +182) 2.345 corrispondenti ad un netto di euro 12.507 pari su base mensile ad euro 1.042. Pertanto, ad avviso della Corte è congrua la previsione di un contributo a carico del padre in favore del minore nella misura stabilita dal primo giudice. Il motivo di gravame sul punto è infondato e va respinto.

V QUANTO AL COGNOME DEL MINORE

È infondato il motivo con cui l'appellante contesta la decisione laddove dispone che "il minore assuma il cognome ...da aggiungere al cognome materno in posizione ad esso posposta". Lamenta che il cognome ...avrebbe dovuto sostituire quello materno ... o in subordine essere posto in aggiunta a quello materno ma in via anteposta rispetto a quest'ultimo. Ad avviso della Corte il motivo è infondato. Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo avente copertura costituzionale assoluta. A quanto sopra deve aggiungersi che il cognome assume una essenziale funzione privatistica quale strumento identificativo dell'identità della persona che diventa prevalente in caso di filiazione naturale, come nel caso che ci occupa, non essendovi una famiglia legittima dalla quale identificare i componenti attraverso il cognome. La scelta del cognome in ipotesi di contrasto tra i genitori quale quella in discussione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione del minore, prescindendo anche a tutela dell'uguaglianza fra i genitori da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. 5.6.2009 n. 12983). Condivisibile la conclusione cui è pervenuta la impugnata sentenza che si colloca nel consolidato filone giurisprudenziale secondo cui *"l'evoluzione culturale sociale e giuridica degli ultimi tempi che attribuisce pari dignità ad entrambe le figure genitoriali", superando una visione tradizionalista della famiglia incentrata sul ruolo superiore del padre e sulla maggiore valenza del cognome paterno e tesa a garantire non certo l'interesse del genitore che, egoisticamente con l'attribuzione del suo cognome vuole rivendicare una proprietà sul figlio, ma quello del minore a sentirsi se stesso e a essere identificato nel contesto delle relazioni sociali."*

-Detta affermazione si pone in linea con la giurisprudenza recente che ha ribadito che *"In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali"* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 772 del 16/01/2020 N. 18161 del 2019.)

-Secondo la Sc il criterio di riferimento è comunque l'interesse del minore tant'è che *"In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)".* (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18161 del 05/07/2019).

Nella fattispecie, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, ricorre una ipotesi di filiazione naturale tra genitori di diversa origine e formazione culturale sicché l'attribuzione del cognome paterno aggiunto e posticipato a quello materno afferma il prioritario diritto del minore ad individuare e conservare memoria delle proprie radici, senza privazione di alcun elemento della sua personalità rispetto ad entrambi i genitori, ottenendo anzi più completa definizione della propria identità e conseguendo valore identificativo rafforzato. Pertanto, il motivo è infondato e va respinto.

VI. QUANTO ALLA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE

È infondato il motivo con cui l'appellante contesta la decisione sotto il profilo attinente alla - *intempestiva ed inutile nomina del curatore speciale*. Il tribunale preso atto della elevata conflittualità delle parti ha correttamente provveduto conferendo incarico a un soggetto terzo alla nomina del curatore quale rappresentante processuale del minore. (Cass. 1471/21).

VII. QUANTO AL REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI

Quanto alle spese del presente procedimento, le spese seguono la soccombenza e correttamente sono state poste dal primo giudice a carico dell'odierno appellante: in applicazione del medesimo principio ex art 91 cpc si provvede come nei termini di cui al dispositivo. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di legge perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, secondo il disposto dell'art. 13 co 1 *quater* DPR 115/2002 a norma del quale: "*Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.*"

Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione dalle considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Mevio nei confronti di TIZIA avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. ../2020 emessa in data 28/07/2020 così provvede:

- I. **RESPINGE** l'appello
- II. **CONDANNA** la parte appellante Mevio al pagamento, in favore della parte appellata TIZIA delle spese del grado, che liquida in € 3500, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- III. Si da atto della sussistenza dei presupposti cui all'art. 13 co 1 *quater* DPR 115/2002
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Busto Arsizio
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/03/2022.

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Anna Maria Pizzi

Il Presidente
Dott. Fabio Laurenzi